

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

- Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente
- Avv. Bruno De Carolis..... Membro designato dalla Banca d'Italia  
(Estensore)
- Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Saverio Ruperto.....Membro designato dal Conciliatore  
Bancario Finanziario per le controversie in  
cui sia parte un consumatore
- Dott.ssa. Daniela Primicerio..... Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 19.2.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO E DIRITTO

1. Con lettera del 16/12/2008, il ricorrente ha trasmesso alla banca denuncia contro ignoti presentata a seguito del riscontro, sul suo conto corrente, di alcuni prelevamenti bancomat, a suo dire mai effettuati. Tale denuncia veniva integrata, in data 19/01/09, con la produzione della ulteriore documentazione e modulistica necessaria per l'istruttoria della pratica sulla base della quale il cliente richiedeva la restituzione della somma di € 488,34 sottrattagli a seguito della presunta clonazione della sua carta Bancomat.
2. Con lettera del 16/04/09 la banca comunicava al cliente il mancato accoglimento delle sue richieste in quanto i prelevamenti oggetto di contestazione non presentavano elementi di fraudolenza riconducibili a una possibile clonazione.
3. Con lettera del 20/06/09 il cliente chiedeva il riesame della pratica allegando dichiarazione redatta dal proprio datore di lavoro attestante la presenza sul posto di lavoro mentre venivano effettuati dei prelevamenti, all'estero, con la carta bancomat di sua proprietà.

4. Con successivo ricorso, il cliente ha chiesto il rimborso delle somme sottrategli a seguito di clonazione della propria carta bancomat, precisando che l'evidenza della clonazione emergeva, a suo avviso, dal fatto che la carta è stata utilizzata in Romania mentre egli si svolgeva regolare attività lavorativa in Italia.

5. Nelle controdeduzioni, l'intermediario riferisce che:

- mentre ad una prima valutazione delle richieste pervenute dal ricorrente, ne era stato deciso il rigetto, successivamente sulla base dell'ulteriore documentazione presentata e "delle conseguenti ulteriori valutazioni effettuate dai competenti uffici, si è provveduto al riconoscimento, in favore del cliente, della somma di € 488,34 con recupero della stessa attraverso l'attivazione del Sistema di Garanzia "FIG Europay";
- la valutazione di fondatezza da parte dei competenti uffici è avvenuta, nelle more della ricezione del ricorso in oggetto ed è stata comunicata al cliente con lettera del 13/01/09;
- si è provveduto anche alla restituzione della somma di € 20,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute dal cliente per la proposizione del ricorso.

Chiede pertanto "di ritenere cessata, nella sostanza, la materia del contendere".

6. Il ricorrente, in considerazione della decisione della banca di rimborsare le somme richieste, ha comunicato la sua sostanziale adesione alla richiesta di cessazione della materia del contendere.

7. La banca convenuta ha accolto la domanda del ricorrente, sia pure dopo la presentazione del ricorso, chiedendo che sia disposta la cessazione della materia del contendere; da parte sua, il ricorrente, preso atto del rimborso disposto dalla banca, ha dichiarato di ritenere cessata la vertenza. Sussistono pertanto i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

**P. Q. M.**

**Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE